

Condizioni Generali di Vendita

1. Generale

Le presenti Condizioni Generali di Vendita (d'ora innanzi "ConGen") disciplinano tutti i rapporti commerciali di vendita e/o fornitura di beni prodotti (d'ora innanzi "Prodotti") dalla società FiaV S.p.A. (d'ora innanzi "FiaV" o la "Società") e l'acquirente (d'ora innanzi "Acquirente") e formano parte integrante dei contratti conclusi tra FiaV e l'Acquirente per la vendita e/o fornitura dei Prodotti, senza che vi sia espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso.

Le presenti ConGen trovano sempre applicazione, salvo eventuali integrazioni o modifiche che dovranno comunque essere concordate per iscritto e sottoscritte specificatamente dalla FiaV.

La FiaV si riserva il diritto di modificare, integrare e/o variare le presenti ConGen in ogni momento e senza preclusione alcuna, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente.

2. Conferma d'ordine

Il contratto tra la FiaV e l'Acquirente si perfeziona unicamente (i) a seguito del ricevimento da parte della FiaV della sottoscrizione scritta per accettazione da parte dell'Acquirente della Conferma d'Ordine scritta (qui di seguito "CDO") inviata all'Acquirente da parte di FiaV; o (ii) a seguito del decorso del termine di 7 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento da parte dell'Acquirente della CDO relativa all'ordine senza che tale Acquirente abbia provveduto entro il suddetto termine a far pervenire per iscritto con raccomandata A/R con ricevuta di ritorno alla FiaV eventuali contestazioni scritte, e/o proposte di modifica scritte e/o integrazioni scritte della suddetta CDO.

Eventuali proposte di modifica e /o integrazioni scritte della CDO dovranno essere oggetto di nuova accettazione da parte della FiaV tramite l'invio di una nuova CDO secondo le modalità sopra indicate.

Il perfezionamento del contratto con le modalità sopra indicate comporta per entrambe le parti l'integrale accettazione e la conseguente integrale applicazione delle CDO e delle presenti ConGen, oltre che la contestuale rinuncia all'applicazione al contratto delle eventuali condizioni generali dell'Acquirente.

Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente dall'Acquirente per poter essere considerati vincolanti devono essere confermati per iscritto da parte dell'Acquirente stesso e solo dopo tale conferma scritta la FiaV, in caso di accettazione dell'ordine e/o della modifica dell'Ordine, invierà la relativa CDO.

Eventuali documenti preliminari, progetti, dettagli di fornitura o altro, anche su modulistica FiaV, non sono da intendersi come impegnativi e vincolanti per la FiaV, se non specificatamente sottoscritti e riportati nella CDO.

Le informazioni tecniche di cui ai Prodotti contenute in cataloghi, listini, circolari o in altri documenti illustrativi, redatti dalla Società, così come le caratteristiche dei campioni, hanno carattere meramente indicativo e non hanno natura vincolante, tranne se specificatamente riportati e sottoscritti nella CDO.

FiaV si riserva comunque il diritto di modificare in qualunque momento i particolari costruttivi dei propri prodotti al fine di migliorarne le prestazioni, previa comunicazione all'Acquirente qualora si tratti di variazioni sostanziali (ad es. modifiche che interessano: le modalità di installazione, le caratteristiche di intercambiabilità dei prodotti ecc.).

FIAV L. MAZZACCHERA S.p.A.

società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di FiaV Holding S.p.A.
VIA ARCHIMEDE 45/47 – 20864 AGRATE BRIANZA (MB) - Italia
Tel. 0393310411 | Fax 0393310530 | Sito web: www.fiaV.it – EMAIL: infoandsale@fiaV.it

Cap. sociale euro 854.993 I.V. – CF / P.IVA/REG. IMP.IT 12175240154
R.E.A. MONZA BRIANZA 1860509 POS.MECCANOGR. MI269528



3. **Consegne e Ritardi**

I Prodotti sono venduti EXW franco stabilimento Fiav di Agrate Brianza (MB) secondo le INCOTERMS 2010, fatto salvo specifico diverso accordo derogativo scritto riportato sulla CDO accettata per iscritto dall'Acquirente e/o non contestata e/o non modificata e/o non integrata entro il termine previsto nell'art. 2 delle presente ConGen e con le modalità ivi previste.

Il rischio si intende trasferito all'Acquirente alla data fissata sulla CDO per la consegna. Tutte le spese di pesatura, spedizione, imballaggio e trasporto dei Prodotti sono a carico esclusivo dell'Acquirente, fatto salvo specifico diverso accordo derogativo scritto riportato sulla CDO accettata per iscritto dall'Acquirente e/o non contestata e/o non modificata e/o non integrata entro il termine previsto nell'art. 2 delle presente ConGen e con le modalità ivi previste.

I termini di approntamento, spedizione e/o consegna risultanti dalla CDO, hanno natura meramente indicativa e non vincolanti, se non diversamente concordato per iscritto ed accettato per iscritto dalle parti nella CDO.

La Società si riserva il diritto di effettuare anche delle consegne parziali preavvertendo per iscritto l'Acquirente. La proprietà dei Prodotti si trasferisce in capo all'Acquirente solo con il pagamento integrale del relativo prezzo dei suddetti Prodotti.

Il rischio sui Prodotti passa dalla Società al cliente al momento della Consegna dei Prodotti.

Fiav non risponde di danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione o dalla ritardata consegna dei Prodotti: eventuali ritardi da parte di Fiav non potranno quindi in nessun caso dar luogo a risarcimento danni e/o alla risoluzione del rapporto di fornitura.

In caso di mancato o ritardato ritiro dei prodotti entro 10 (dieci) giorni dalla data riportata sulla CDO da parte dell'Acquirente per qualsiasi causa, la Società avrà diritto a emettere fattura secondo le scadenze di pagamento contrattuali con addebito di un ulteriore indennizzo pari al 2% del valore dei Prodotti per ogni mese di ritardato ritiro. In tale caso il magazzino si intende a rischio dell'Acquirente e con addebito delle relative spese per il deposito.

La Società non è obbligata ad accettare resi dei Prodotti, salvo che sia stato diversamente ed espressamente concordato per iscritto tra le Parti nella CDO. Qualsiasi costo relativo ad un eventuale reso è a carico dell'Acquirente.

4. **Specifiche, Verifiche, Contestazioni**

I Prodotti vengono forniti in conformità alle Specifiche Tecniche di Fornitura, anche con riferimento alle soglie di tolleranza, alla finitura superficiale dei Prodotti ed alla composizione del materiale dei Prodotti, fatto salvo quanto diversamente ed espressamente concordato per iscritto tra le Parti nella CDO.

Pesi e misure si intendono indicativi e, in particolare, Fiav si riserva il diritto di consegnare un quantitativo di Prodotti del **10%** in più o in meno sia del peso che delle quantità di quanto riportato sulle CDO, senza che ciò possa essere considerato in alcun modo costituente una ipotesi di inadempimento e/o non esatto adempimento del contratto di vendita e/o fornitura dei Prodotti.

Qualora i Prodotti non risultino conformi alle Specifiche Tecniche di Fornitura o presentino dei vizi e/o difetti di fabbricazione, l'Acquirente dovrà darne comunicazione scritta mediante specifico e dettagliato reclamo scritto alla Società da inviare – a pena di decadenza - entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento dei Prodotti a mezzo di raccomandata A/R con ricevuta di ritorno, e/o a mezzo e-mail e/o a mezzo fax al seguente numero di fax:

+39 039 3310 530

FAIV L. MAZZACCHERA S.p.A.

società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Fiav Holding S.p.A.
VIA ARCHIMEDE 45/47 – 20864 AGRATE BRIANZA (MB) - Italia
Tel. 0393310411 | Fax 0393310530 | Sito web: www.fiav.it – EMAIL: infoandsale@fiav.it

Cap. sociale euro 854.993 I.V. – CF / P.IVA/REG. IMP.IT 12175240154
R.E.A. MONZA BRIANZA 1860509 POS.MECCANOGR. MI269528



La comunicazione di reclamo dovrà specificare: (i) la tipologia e l'ammontare dei vizi adottati dall'Acquirente; e (ii) la dichiarazione di disponibilità dell'Acquirente di mettere a disposizione i Prodotti contestati per l'ispezione da parte di Fiav, ispezione da effettuarsi secondo tempistiche e modalità da concordarsi per iscritto tra le parti caso per caso.

5. Prezzi e pagamenti

I prezzi si intendono:

- a) Ex Works (EXW Incoterm 2010) Fiav,
- b) al netto di qualsiasi tassa, imposta e/o tributo,
- c) al netto delle spese di spedizione e trasporto.

Si precisa che le attrezzature necessarie per la realizzazione dei prodotti restano di proprietà della Fiav e che il prezzo che l'Acquirente viene a pagare, laddove richiesto, rappresenta solo un parziale contributo alla progettazione del profilo e al costo delle attrezzature stesse.

La manutenzione necessaria per mantenere le attrezzature in efficienza è a carico della Fiav, salvo casi particolari da concordare per iscritto. Fiav garantisce comunque l'uso esclusivo delle attrezzature.

I pagamenti dovranno essere effettuati dall'Acquirente in piena conformità ai termini ed alle modalità espressamente indicate e concordate per iscritto nella CDO, termini e modalità che devono essere intesi come obbligatori, vincolanti ed essenziali.

Un eventuale pagamento in anticipo rispetto ai termini indicati e concordati per iscritto nella CDO verrà considerato come acconto.

Eventuali pagamenti effettuati ad eventuali agenti, rappresentanti e/o ausiliari di commercio della Società non si intendono effettuati e, pertanto, non liberano l'Acquirente dalla sua obbligazione, finché le relative somme non pervengono alla Fiav.

Nessuna eccezione di alcun genere, neppure per pretesi od anche accertati vizi, difetti o irregolarità dei Prodotti, potrà essere invocata per escludere o ritardare il pagamento delle fatture, che dovrà essere effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla CDO.

L'Acquirente sarà tenuto pertanto al pagamento integrale dei Prodotti anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni e/o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di quanto dovuto da parte dell'Acquirente.

L'Acquirente rinuncia preventivamente a chiedere la compensazione con eventuali crediti della Società, di qualsiasi origine e tipologia, salvo diverso accordo per iscritto sottoscritto dalle Parti nella CDO.

In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento anche di solo una rata e/o di parte di essa in conformità ai termini ed alle modalità previste nella CDO, darà facoltà a Fiav di dichiarare l'Acquirente decaduto dal beneficio del termine di pagamento rateizzato con conseguente esigibilità dell'intero credito.

Ogni qualvolta a giudizio di Fiav le condizioni patrimoniali dell'Acquirente siano divenute tali da arrecare pregiudizio sulle proprie ragioni di creditore conseguenti alla fornitura, Fiav avrà diritto di sospendere l'esecuzione della stessa sino a quando l'Acquirente non sarà in grado di prestare idonea garanzia da concordarsi per iscritto tra le Parti in merito alla propria solvibilità con riferimento all'integrale pagamento della fornitura dei Prodotti.

FAIV L. MAZZACCHERA S.p.A.

società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Fiav Holding S.p.A.
VIA ARCHIMEDE 45/47 – 20864 AGRATE BRIANZA (MB) - Italia
Tel. 0393310411 | Fax 0393310530 | Sito web: www.fiaiv.it – EMAIL: infoandsale@fiaiv.it

Cap. sociale euro 854.993 I.V. – CF / P.IVA/REG. IMP.IT 12175240154
R.E.A. MONZA BRIANZA 1860509 POS.MECCANOGR. MI269528



Qualsiasi ritardo e/o omissione e/o irregolarità nei pagamenti rispetto a quanto previsto nella CDO attribuisce a FiaV il diritto di:

- a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione; e variare le modalità di pagamento e di sconto per la fornitura relativa al ritardato e/o omesso pagamento e per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l'emissione di ulteriori garanzie; e
- b) richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni commerciali (in particolare il D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni e la Direttiva CEE 2000/35/CE), fatta salva in ogni caso la facoltà di FiaV di chiedere all'Acquirente il risarcimento del maggior danno subito in conseguenza del ritardato e/o omesso e/o irregolare pagamento.

Inoltre, nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a FiaV dall'Acquirente diventa immediatamente esigibile.

6. Diritto di recesso

Qualsiasi ritardo e/o irregolarità nei pagamenti da parte dell'Acquirente, così come ogni altra irregolarità nell'esecuzione del contratto, daranno facoltà a FiaV di recedere immediatamente dal contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi in ogni tempo, senza obbligo di costituzione in mora e senza pregiudizio per ogni ulteriore diritto o facoltà, compreso il diritto di risarcimento di ulteriori danni.

7. Forza maggiore e altre cause di esonero dalla responsabilità

La Società non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali, inclusi gli obblighi di consegna dei Prodotti, nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da:

- c) cause non imputabili alla Società e/o cause di forza maggiore.
Si definiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi ragionevolmente al di fuori del controllo di FiaV, inclusi, ma non limitati eventi quali quelli di seguito indicati a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: eventi naturali, incendi, incidenti, alluvioni, furti, razionamenti di materie prime, embargo, guerre, scioperi, mancanza di manodopera, atto di qualsiasi autorità o ente pubblico, e ritardo del fornitore della materia prima necessaria alla produzione.
- d) azioni (od omissioni) dell'Acquirente ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni e delle approvazioni necessarie alla Società per procedere con il proprio lavoro e la conseguente fornitura dei Prodotti;
- e) mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell'Acquirente;
- f) impossibilità di ottenere i materiali, i componenti o i servizi necessari all'esecuzione del lavoro e alla fornitura dei Prodotti.

Nell'eventualità in cui si dovesse verificare anche solo una delle ipotesi previste ai punti da a) a d) che precedono, gli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto tra FiaV e l'Acquirente sono sospesi per tutta la durata dell'evento in questione.

FIAV L. MAZZACCHERA S.p.A.

società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di FiaV Holding S.p.A.
VIA ARCHIMEDE 45/47 – 20864 AGRATE BRIANZA (MB) - Italia
Tel. 0393310411 | Fax 0393310530 | Sito web: www.fiaV.it – EMAIL: infoandsale@fiaV.it

Cap. sociale euro 854.993 I.V. – CF / P.IVA/REG. IMP.IT 12175240154
R.E.A. MONZA BRIANZA 1860509 POS.MECCANOGR. MI269528



Se l'evento è causato da azioni od omissioni dell'Acquirente, o da specifico lavoro di altri contraenti o fornitori dell'Acquirente, e/o se l'evento ha una durata superiore a 60 giorni lavorativi, la Società si riserva la facoltà di annullare il CDO e l'intero ordine mediante comunicazione scritta da inviarsi in ogni tempo all'Acquirente, senza alcun ulteriore obbligo, neanche sotto il profilo risarcitorio.

Qualora invece nelle ipotesi sopra esposte la Società non annulli il CDO ed il relativo ordine, la suddetta Società avrà diritto ad un'equa revisione del prezzo dei Prodotti, da concordarsi sulla base degli oneri e/o danni conseguenti al verificarsi degli eventi di cui alle ipotesi sopra richiamate.

8. Garanzia e responsabilità

Fiav garantisce che i propri Prodotti sono conformi per qualità e tipo a quanto stabilito nel CDO e che sono esenti da vizi e/o difetti di lavorazione che potrebbero renderli inadatti all'uso al quale tali Prodotti sono destinati in conformità a quanto previsto nel relativo CDO.

La garanzia per i vizi costruttivi è limitata ai soli vizi dei Prodotti che sono riconducibili a difetti del materiale utilizzato o a problemi di progettazione e costruzione riconducibili alla Società

La garanzia non copre inoltre i difetti dovuti alla normale usura dei Prodotti per parti soggette ad usura rapida e continua. L'operatività della garanzia sui Prodotti acquistati è sospensivamente condizionata al pagamento integrale degli stessi da parte dell'Acquirente.

Salvo diversi accordi scritti, la garanzia ha una durata di 12 (dodici) mesi dalla data di spedizione EXW.

Nessuna garanzia è resa al di fuori delle presenti Condizioni ed è espressamente esclusa ogni responsabilità per danni diretti o indiretti o da mancata produzione.

La garanzia è operativa a condizione che (i) i Prodotti siano stati correttamente conservati in luogo idoneo al coperto, negli imballi originali, e in linea con le Specifiche Tecniche di Fornitura, e che (ii) non siano state effettuate riparazioni, modifiche o alterazioni dei Prodotti senza la preventiva autorizzazione scritta della Società e che (iii) i difetti eventualmente riscontrati non siano stati causati da agenti chimici od elettrici o da incorretta conservazione.

La denuncia dei vizi, difetti o mancanze di qualità palesi dei Prodotti deve, a pena di decadenza, pervenire a Fiav per iscritto a mezzo di raccomandata, anticipata via fax o e-mail confermata da Fiav entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di scoperta e, comunque, ogni caso entro e non oltre 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento dei Prodotti

La denuncia di eventuali difetti occulti e/o di funzionamento (rilevabili cioè solo a seguito dell'utilizzo del Prodotto) dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla scoperta del difetto e comunque non oltre il periodo di garanzia.

La denuncia dovrà essere corredata da appropriata documentazione con i riferimenti al lotto di produzione, della fattura di riferimento, della bolla di spedizione e di tutte le altre informazioni, eventualmente fotografie comprese, che possano aiutare ad individuare correttamente il materiale e il tipo di difetto.

La garanzia è in ogni caso limitata alla riparazione o sostituzione gratuita franco stabilimento di Agrate Brianza del Prodotto o parti di prodotti eventualmente non riparabili o inservibili per accertato difetto di materiale o di lavorazione.

FAIV L. MAZZACCHERA S.p.A.

società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Fiav Holding S.p.A.
VIA ARCHIMEDE 45/47 – 20864 AGRATE BRIANZA (MB) - Italia
Tel. 0393310411 Fax 0393310530 Sito web: www.fiaiv.it – EMAIL: infoandsale@fiaiv.it

Cap. sociale euro 854.993 I.V. – CF / P.IVA/REG. IMP.IT 12175240154
R.E.A. MONZA BRIANZA 1860509 POS.MECCANOGR. MI269528



Fiav non risponde in ogni caso per danni originati da negligente o cattivo uso dei Prodotti e/o mancato rispetto delle caratteristiche tecniche degli stessi, da immagazzinamento non idoneo e da modifiche sui Prodotti non da essa non autorizzate.

Reclami e denunce non danno diritto all'Acquirente di sospendere, anche parzialmente, il pagamento della fattura dei Prodotti oggetto del reclamo, né di sospendere il ritiro e/o pagamento delle ulteriori forniture.

L'Acquirente decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo richiesto dalla Società sui Prodotti contestati come difettosi o qualora non provveda a restituire tali Prodotti difettosi entro il termine indicato nella relativa richiesta scritta eventualmente avanzata dalla Società.

Nell'eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità della Società, le spese di riparazione e sostituzione dei Prodotti saranno conteggiate e fatturate all'Acquirente.

La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità della Società comunque originata dai Prodotti forniti; in particolare, l'Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno e in nessun caso Fiav potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali.

9. Risarcimento Danni

La responsabilità di Fiav, sia essa derivante dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del contratto, dalla garanzia, da fatto illecito o sia essa derivante da responsabilità oggettiva, non potrà in ogni caso eccedere il valore del Prodotto a cui tale responsabilità si ricollega.

In nessun caso la Società potrà essere responsabile per mancato guadagno o perdita di profitto, o per il mancato uso o fermo tecnico dei Prodotti o di qualsiasi macchinario associato, per reclami dell'Acquirente e/o di terzi relativi ai suddetti danni o per qualsiasi eventuale altro danno anche indiretto o consequenziale.

10. Riserva di proprietà

Ove la consegna sia effettuata prima del pagamento dell'intera somma dovuta, la vendita si intende effettuata ai sensi e per gli effetti degli art. 1523 e segg. Codice civile italiano e pertanto Fiav conserva la proprietà dei Prodotti sino al totale pagamento del prezzo convenuto.

11. Disposizioni generali

I patti, le condizioni e i termini della CDO e delle presenti ConGen annullano e sostituiscono ogni altra eventuale intesa intervenuta con Fiav in ordine allo stesso oggetto e manifestano integralmente la volontà delle parti per la conclusione del contratto stesso.

L'invalidità totale o parziale di una o più clausole delle presenti ConGen non avrà alcun effetto sulla validità delle restanti clausole. E' inteso che l'eventuale tolleranza a violazioni delle presenti ConGen non potrà in nessun modo essere interpretata quale rinuncia ad esercitare i diritti e/o le facoltà ad esse collegate o conseguenti.

FAIV L. MAZZACCHERA S.p.A.

società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Fiav Holding S.p.A.
VIA ARCHIMEDE 45/47 – 20864 AGRATE BRIANZA (MB) - Italia
Tel. 0393310411 Fax 0393310530 Sito web: www.fiv.it – EMAIL: infoandsale@fiav.it

Cap. sociale euro 854.993 I.V. – CF / P.IVA/REG. IMP.IT 12175240154
R.E.A. MONZA BRIANZA 1860509 POS.MECCANOGR. MI269528



12. Riservatezza

L'Acquirente acconsente a (i) trattare le informazioni/dati/disegni/know how/documentazione ricevuti e/o appresi da Fiaiv come riservati, a (ii) limitare l'utilizzo di tali informazioni/documenti riservati ed il relativo accesso per scopi relativi all'esecuzione del contratto.

Le informazioni/documentazione riservate non potranno essere riprodotte senza previo accordo scritto della Società e tutte le copie delle stesse saranno immediatamente restituite dietro richiesta di Fiaiv.

Le previsioni di cui sopra non si applicano alle informazioni che: (i) sono pubbliche o divengono pubbliche non per divulgazione da parte dell'Acquirente, dei suoi dipendenti o collaboratori, o (ii) erano in possesso dell'Acquirente prima che le ricevesse da Fiaiv o (iii) sono state divulgate da fonti che non sono sottoposte alle restrizioni cui è sottoposto l'Acquirente relativamente al loro utilizzo, o (iv) possono essere divulgate a terzi in base ad un'autorizzazione scritta di Fiaiv.

13. Cessione del contratto

La cessione da parte dell'Acquirente dei diritti o doveri derivanti dal contratto, senza il preventivo consenso scritto di Fiaiv sarà considerata nulla. La Società avrà il diritto di cedere, in qualsiasi momento, a terzi i crediti derivanti dal contratto, dopo averlo notificato per iscritto all'Acquirente.

14. Trattamento dei dati personali

I dati personali dell'Acquirente saranno trattati in conformità a quanto previsto dalla legge italiana in materia di trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003 e Regolamento EU 2016/679). Fiaiv informa l'Acquirente che la suddetta Società è titolare del trattamento dei dati e che tali dati verranno raccolti e trattati esclusivamente per l'esecuzione del contratto di vendita dei Prodotti. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, l'Acquirente ha il diritto di richiedere a Fiaiv l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei propri dati

15. Foro competente, Arbitrato e Legge applicabile

Le condizioni particolari previste nella CDO, così come nelle presenti ConGen sono disciplinate dalla legge italiana.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine e/o in connessione all'interpretazione e all'esecuzione e/o cessazione del contratto di vendita regolato dalle presenti ConGen e/o in relazione e/o in connessione all'interpretazione delle presenti ConGen, sarà devoluta alla decisione di un collegio arbitrale e composto da numero tre arbitri rituali, da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.

L'arbitrato avrà luogo a Milano, sarà svolto in lingua italiana e seguirà il Regolamento della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.

Data _____

FAIV L. MAZZACCHERA S.p.A.

società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Fiaiv Holding S.p.A.
VIA ARCHIMEDE 45/47 – 20864 AGRATE BRIANZA (MB) - Italia
Tel. 0393310411 | Fax 0393310530 | Sito web: www.fiaiv.it – EMAIL: infoandsale@fiaiv.it

Cap. sociale euro 854.993 I.V. – CF / P.IVA/REG. IMP.IT 12175240154
R.E.A. MONZA BRIANZA 1860509 POS.MECCANOGR. MI269528



Fiav L. Mazzacchera S.p.A.

Acquirente

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C.C. e seguenti le Parti dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole:

Art. 2 Conferma d'ordine; Art. 3 Consegne e ritardi;

Art. 4 Specifiche, Verifiche e Contestazioni; Art. 5 Prezzi e Pagamenti;

Art. 6 Diritto di recesso;

Art. 7 Forza maggiore ed altre cause di esonero dalla responsabilità; Art. 8 Garanzia e responsabilità;

Art. 9 Risarcimento danni; Art. 10 Riserva di proprietà; Art. 12 Riservatezza;

Art. 13 Cessione del contratto;

Art. 15 Foro competente, Arbitrato e Legge Applicabile.

Data _____

Fiav L. Mazzacchera S.p.A.

Acquirente

FAIV L. MAZZACCHERA S.p.A.

società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Fiav Holding S.p.A.
VIA ARCHIMEDE 45/47 – 20864 AGRATE BRIANZA (MB) - Italia
Tel. 0393310411 | Fax 0393310530 | Sito web: www.fiav.it – EMAIL: infoandsale@fiav.it

Cap. sociale euro 854.993 I.V. – CF / P.IVA/REG. IMP.IT 12175240154
R.E.A. MONZA BRIANZA 1860509 POS.MECCANOGR. MI269528

